



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE I – SERVIZIO I-II**  
**Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata**  
**DETERMINAZIONE N. 136 del 08-06-2021**

Registro generale n. 542

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 -ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI AREE VERDI E/O PUBBLICHE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'/INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E ATTIVITA' MOTORIA ORGANIZZATA - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE DOMANDE. (6).**

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);

il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

**O P P U R E**

non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 08-06-2021

Il Dirigente I Settore  
(Arch. Fabio Ciarallo)

**SETTORE III**  
**"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"**  
**Servizio Finanziario (Ragioneria)**

Sulla Determinazione n.136, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 08-06-2021:

SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**

La determinazione n.136 del 08-06-2021, pertanto, è divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;

SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

\_\_\_\_\_  
(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario ad Interim  
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

## IL FUNZIONARIO SETTORE I SERVIZIO I

Premesso che:

- L'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e ss.mm.ii è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.L. 02/03/2020 n.9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, con il quale sono state sospese le competizioni e gli allenamenti negli impianti sportivi ad eccezione degli atleti professionisti e non professionisti che si allenano per manifestazioni internazionali;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-10" con il quale sono state sospese le attività di palestre e centri sportivi, piscine e centri natatori;
- I successivi Decreti emanati in materia;

CONSIDERATO CHE:

- L'insorgenza dell'emergenza pandemica denominata CORONA VIRUS o COVID-19 ha determinato quindi un blocco generalizzato delle attività sportive e sociali, generando conseguenze negative per tutto il sistema legato al mondo dello sport e del benessere fisico;
- La progressiva riapertura alle attività sportive in gruppo è consentita soltanto nel rispetto dei protocolli elaborati dal CONI e dalle Federazioni il cui denominatore comune sono le misure di distanziamento sociale, declinate nel rispetto di distanze minime e di limiti di densità negli spazi chiusi, che rappresenteranno evidenti limitazioni allo sfruttamento degli spazi al chiuso utilizzati per le anzidette attività, con penalizzazioni evidenti per le palestre e i centri fitness in termini di minor afflusso alle proprie strutture;
- Che i parchi e le aree verdi cittadine in genere, di cui la città di Roseto degli Abruzzi ha disponibilità, consentono di praticare sport e il fitness contemperando le esigenze di distanziamento con quelle di areazione naturale che comporta un abbattimento per diluizione della carica virale potenzialmente presente tra le persone;
- Che pertanto i parchi e le aree verdi pubbliche si prestano particolarmente a essere sede di esercizio fisico in condizione di rischio mitigato per la popolazione, in base alle risultanze scientifiche ad oggi;
- Che ormai da tempo si riscontra una maggiore sensibilità dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale anche nella pratica sportiva e sempre più cittadini effettuano attività fisica all'aperto, nel verde in quanto alberi, prati, ecc, hanno una funzione determinante sia nel miglioramento del benessere sotto il profilo respiratorio, cardiovascolare che dallo stress;
- Che lo sport è stato unanimemente riconosciuto come valore sociale da perseguire per la salute e il benessere della persona, per l'inclusione sociale, per l'educazione e il corretto sviluppo dell'individuo, di cui deve essere garantito il diritto a tutti;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione, viste anche le numerose richieste pervenute circa la disponibilità di spazi verdi per praticare attività sportive o fisica intende continuare a promuovere la fruizione dei parchi cittadini e di spazi verdi e/o pubblici, normalmente aperti a tutta la cittadinanza, e di seguito elencati, concedendone l'utilizzo in porzioni delimitate degli stessi in via esclusiva agli utenti delle palestre e dei centri fitness e associazioni sportive, al fine di potenziare la

propria offerta e superare le limitazioni di utenza che necessariamente si vedranno costrette a sopportare in seguito alla riapertura, con evidenti ricadute negative per la sostenibilità dei conti economici;

DATO ATTO che l'utilizzo delle stesse da parte dei privati non precluderà la fruibilità degli stessi parchi/giardini/luoghi pubblici da parte della cittadinanza libera in quanto le porzioni all'uopo destinate, lasceranno libere le restanti aree all'utilizzo libero;

PRESO ATTO che le aree pubbliche disponibili con Del. G.M. n. 52/21 sono le seguenti:

- 1) Area Verde antistante palestra via Piemonte;
- 2) Aree di pertinenza degli impianti di Fonte dell'Olmo e Campo Tirana;
- 3) Aree di pertinenza dell'Impianto Cologna Spiaggia;
- 4) Aree di pertinenza dell'Impianto Cologna Paese;
- 5) Impianti polivalenti di quartiere;
- 6) Parchi pubblici su Roseto capoluogo (es. pineta centrale, Savini, Fronte mare, altezza Lido Tropical);
- 7) Area verde su zona viale Makarska;
- 8) Parco Santa Petronilla;
- 9) Parco Campo a Mare;
- 10) Piazza Cologna Spiaggia;
- 11) Piazza Cologna Paese;
- 12) Piazza Montepagano;
- 13) Piazza Casal Thaulero;
- 14) Parcheggio antistante Scuola Veronese;
- 15) Arena 4 palme Campo A e B;
- 16) Porzione di Parcheggi della intera Zona Sportiva;
- 17) Area Verde su intera Zona sportiva;
- 18) Area prospiciente area verde fronte Palasport;

DATO ATTO che le stesse verranno messe a disposizione fino al 15 settembre 2021;

RITENUTO, pertanto opportuno in previsione della prossima stagione estiva intervenire attraverso la concessione alle palestre/centri fitness/associazioni sportive di porzioni di aree verdi appositamente selezionate all'interno dei luoghi pubblici all'aperto sopra indicati al fine di garantire lo svolgimento di attività ginnica sempre nel rispetto della tutela della persona e della salute umana;

RILEVATO altresì che in virtù dell'art.118 della Costituzione i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che nell'attuale contesto determinato dall'emergenza pandemica le attività economiche, legate al mondo sportivo e del fitness, stanno subendo e subiranno forti limitazioni con conseguenti e pesanti impatti negativi e ripercussioni economiche gravanti sia sui titolari delle aziende che sui loro collaboratori e dipendenti e che, pertanto, spetta a Comune intervenire con un sostegno tempestivo e concreto al fine di arginare gli effetti sopra descritti;

CONSIDERATO quindi, in un'ottica di contenimento del rischio, e al contempo di aiuto alle associazioni e ai cittadini in un momento di forte difficoltà economica e nelle more degli ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal Governo per fronteggiare l'emergenza, di dover provvedere attraverso le misure di seguito elencate al fine di favorire in modo tempestivo lo svolgimento delle predette attività:

- 1) Consentire l'occupazione di porzione di aree verdi e luoghi pubblici come sopra individuati dall'Amministrazione per lo svolgimento per tutta la durata dell'emergenza ed in via esclusiva a favore delle palestre e dei centri fitness e associazioni sportive aventi sede nel Comune di Roseto degli Abruzzi, per lo svolgimento di attività sportiva organizzata;
- 2) Che le attività sportive saranno esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli in essere al momento del loro svolgimento, sul cui rispetto i soggetti ai quali verranno assegnate le aree saranno gli unici responsabili essendo il Comune di Roseto degli Abruzzi mero concedente delle aree ed escludendo a priori ogni forma di responsabilità sull'attività;

3) Di selezionare i soggetti ai quali affidare le varie aree attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico;

4) Disporre l'efficacia delle suddette misure per tutto il perdurare dello stato di emergenza; VISTO che, alla data odierna, sono pervenute ulteriori richieste in ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente e presentate sull'apposito Allegato c) le seguenti domande per attività motoria e sportiva prolungate in aree verdi e/o pubbliche:

- 1) Prot. n. 21010 del 08.06.2021 – Asd Nuova Giulia Dance – Piazza di Cologna Spiaggia, il mercoledì e giovedì (21,00-24,00). Gli orari dovranno corrispondere sempre alle Normative vigenti in materia anti Covid.

Visto il vigente Regolamento degli impianti sportivi (Deliberazione C.C. n. 121/17);

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale

ATTESA la propria competenza

#### DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/90;

2) di dare atto che sono pervenute all'Ente le richieste di utilizzo di aree verdi e/o luoghi pubblici, presentate su apposito Allegato C), in ottemperanza alla Del. G.M. n 52/21 delle seguenti Associazioni sportive:

- 1) Prot. n. 21010 del 08.06.2021 – Asd Nuova Giulia Dance – Piazza di Cologna Spiaggia, il mercoledì e giovedì (21,00-24,00). Gli orari dovranno corrispondere sempre alle Normative vigenti in materia anti Covid.

3) di precisare che al momento, le Associazioni alle quali vengono assegnate le aree verdi e/o spazi pubblici autorizzandole allo svolgimento di attività motorie/sportive sono le seguenti:

1) Prot. n. 21010 del 08.06.2021 – Asd Nuova Giulia Dance – Piazza di Cologna Spiaggia, il mercoledì e giovedì (21,00-24,00). Gli orari dovranno corrispondere sempre alle Normative vigenti in materia anti Covid.

4) di dare atto che nel rispetto delle linee guida di cui al suddetto allegato b) della delibera citata:

- o È responsabilità del richiedente/dell'associazione, la tutela della salute dei partecipanti e la dovuta informativa circa i rischi connessi all'attività, nonché l'applicazione dei protocolli previsti per la specifica attività svolta per far fronte all'emergenza Coronavirus;
- o Durante l'utilizzo da parte del richiedente dello spazio a verde è da ritenersi comunque garantito il transito e lo stazionamento dei cittadini nell'area considerata;
- o Il richiedente risponde dei danni causati agli impianti, attrezzature ed arredi;
- o L'attività può essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione, quando nel corso della durata dell'iniziativa si verificassero danni, esercizio di attività diverse da quelle ammesse, problemi di sicurezza e salute pubblica, inosservanza delle presenti linee di indirizzo o per lo svolgimento di altre iniziative dell'Amministrazione (manutenzione, eventi, ecc.);
- o Il periodo di validità dell'autorizzazione è comprensivo dei tempi necessari alla preparazione dell'area e al suo ripristino; pertanto il richiedente, al momento della richiesta, dovrà aver debitamente valutato le operazioni necessarie;

- Le aree vengono consegnate nelle condizioni di agibilità per le quali sono ordinariamente adibite, in relazione alla loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del verde derivante dallo sfalcio dell'erba programmato;
- Il richiedente dovrà attuare a propria cura e in proprio tutti quegli adempimenti che saranno ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell'area durante il periodo dell'iniziativa/evento sportivo o dell'attività motoria, impegnandosi a riconsegnare l'area nello stato quo ante;
- L'utilizzatore deve individuare una persona referente della vigilanza e della pulizia degli arredi e delle attrezzature e comunicare il nominativo in sede di presentazione della domanda;
- In caso di sovrapposizione di richieste nel medesimo periodo verrà attribuita di norma la precedenza a iniziative che per la loro cadenza periodica hanno assunto particolare rilievo nel contesto delle iniziative cittadine.

5) di dare atto, inoltre, che:

- È responsabilità del richiedente/dell'associazione delimitare l'area dell'attività in maniera tale da tutelare le distanze;
- È a carico del richiedente/dell'associazione la stipula di eventuale assicurazione per infortuni dei partecipanti all'attività nei suddetti luoghi, manlevando sin da ora il Comune e i Dirigenti scolastici da ogni responsabilità per eventi/sinistri che potessero accadere nel corso della stessa;
- È responsabilità del richiedente provvedere alla sanificazione finale dei locali in base alla normativa vigente, a conclusione delle attività previste per il giorno 15 settembre 2021;
- È responsabilità del richiedente la rimozione delle attrezzature impiegate al termine del progetto o nel caso in cui la rimozione venga disposta/richiesta dal Comune anche laddove lo svolgimento dell'attività risulti incompatibile con altre attività autorizzate dal Comune;
- È responsabilità del richiedente la tutela dell'area utilizzata e lo svolgimento delle attività compatibilmente con le libere attività dei cittadini utilizzatori;
- È responsabilità del richiedente rispettare e tutelare le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale esistenti nell'area richiesta e delle quali si prevede di far uso;
- È responsabilità del richiedente rispettare le normative vigenti in ordine alla tipologia di attività realizzata.
- È responsabilità del richiedente rispettare tutti i protocolli e le linee guida per lo svolgimento di attività sportive di base e l'attività motoria in genere, emanate ai sensi del DPCM del 15/5/2020 art. 1 lettera f) e g);

6)) Che l'attività come sopra richiamata non costituisca limitazione per la fruizione del parco pubblico o altro luogo pubblico all'utenza indistinta e per la cittadinanza;

7) Di riservarsi la possibilità, in sede di assegnazione, di apportare piccole modifiche non sostanziali alla forma e dimensione delle aree concesse, in base alle effettive richieste delle società/associazioni, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 6);

8) Che la dimensione e il numero delle porzioni di area possano essere rimodulate rispetto a quelle genericamente indicate, per meglio adattarsi alle richieste pervenute, fermo restando il principio della fruibilità delle restanti aree, alla cittadinanza indistinta per l'esercizio dell'attività libera;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Dott. Lorena Marcelli per il Settore I Servizio I e il Dirigente Settore II per il Settore di competenza;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) di dare atto che le Associazioni/Società Sportive autorizzate saranno invitate a sottoscrivere il presente atto ai fini dell'avvio delle attività;

- 12) Inviare il predetto provvedimento all'Ufficio Segreteria del Segretario Generale per l'inserimento del presente atto nel fascicolo delle determinazioni;
- 13) Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio "on line" e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"- Provvedimenti dirigente - del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22/6/2012, n. 83 convertito con modificazione nella L. 7/8/2012, n. 13

Il Funzionario Settore I Servizio I  
Dott. Lorena Marcelli